

Associazione di Promozione Sociale
CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE
Sede in Ponte Dell'Olio, Via Francesco Acerbi 59
C.F. : 80020110336 P.IVA: 01213420332

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 19 (diciannove) gennaio 2023 alle ore 21.00, presso la sede associativa in Via Francesco Acerbi n.59 a Ponte dell'Olio (PC) si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto del Corpo Bandistico Pontolliese alla nuova normativa delle associazioni del terzo settore.
2. Mandato al Consiglio Direttivo di valutare l'opportunità ed eventualmente avviare le procedure per l'accesso alle agevolazioni per le associazioni di promozione sociale previste dalla nuova normativa.
3. Varie ed eventuali

A norma dello statuto assume la presidenza il Sig. Mauro Sartori il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Simone Montanari che accetta. Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei soci regolarmente iscritti alla data odierna, dichiara validamente costituita l'Assemblea e procede all'esame dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 – ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Il Presidente invita il socio Dott. Gianni Trioli ad illustrare ai presenti quali sono le modifiche che si rendono necessarie per adeguare lo statuto associativo alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 117/2017 denominato "Codice del Terzo Settore". Il Dott. Trioli precisa che tali modifiche sono essenzialmente di carattere formale, dal momento che l'attuale testo dello statuto già risponde nella sostanza ai criteri fissati dal D.L. 117/2017. In particolare l'attuale statuto prevede già le vigenti norme sulla trasparenza dei bilanci, sull'elezione degli organi, sull'ammissione e revoca dei soci, sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, sulle attribuzioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sulle modalità di convocazione. Il nuovo testo sostanzialmente definisce meglio le attività di interesse generale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari (art.1) e rende ancora più espliciti i contenuti considerati obbligatori dal D.L. 117/2017.

Si procede quindi alla lettura del nuovo statuto, il cui testo stampato è stato messo precedentemente a disposizione dei soci che ne hanno fatto richiesta, evidenziando le differenze rispetto alla versione attualmente in vigore.

Segue discussione e richiesta di chiarimenti da parte di alcuni Soci e Consiglieri.

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ dei soci, necessaria per l'approvazione delle modifiche allo statuto: i presenti personalmente sono 47, corrispondenti al 75,8% dei 62 soci complessivi.

Presidente propone quindi all'Assemblea l'approvazione del testo del nuovo Statuto, la quale

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE DELIBERA

l'approvazione del testo del nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, al fine di poter in seguito avviare l'iter di iscrizione al RUNTS.

PUNTO 2 – MANDATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente invita nuovamente il socio Dott. Gianni Trioli ad illustrare in sintesi all'Assemblea le opportunità e gli obblighi derivanti da un'eventuale iscrizione del Corpo Bandistico Pontolliese al RUNTS. In particolare vengono illustrati i potenziali effetti della nuova normativa sul bilancio dell'associazione e sulle attività di segreteria.

Il Presidente chiede all'Assemblea di affidare al Consiglio Direttivo il compito di valutare nel dettaglio lo scenario che si prospetta con l'iscrizione al RUNTS e di verificare la disponibilità dei soci volontari ad attuare le nuove procedure. In caso di valutazione positiva, il Direttivo chiede il all'Assemblea di potere chiedere l'iscrizione al RUNTS e di avviare le procedure per l'accesso alle agevolazioni previste per le associazioni di promozione sociale dalla nuova normativa.

Presidente conferma la presenza di 47 soci, quindi propone all'Assemblea l'approvazione del punto 2 dell'ordine del giorno, la quale

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE

dà mandato al Consiglio Direttivo di valutare l'opportunità ed eventualmente avviare le procedure per l'iscrizione al RUNTS e per l'accesso alle agevolazioni previste dalla nuova normativa per le associazioni di promozione sociale.

PUNTO 3 – *Varie ed eventuali.* Nessun argomento in discussione.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22.00, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Mauro Sartori

IL SEGRETARIO

Simone Montanari

Allegato:

STATUTO

del CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE

Denominazione

Art. 1 – Il complesso bandistico denominato CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE è costituito e organizzato in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE APS.

Caratteristiche e finalità

- ✓ Art. 2 - L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- ✓ valorizzare l'autentica tradizione bandistica
- ✓ curare la formazione musicale e sociale degli allievi, di qualsiasi età, perché l'associazione abbia continuità nel tempo

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con la realizzazione di iniziative a carattere musicale (concerti, rassegne ecc.), per incentivare una progressiva crescita del contesto culturale locale attraverso la valorizzazione delle espressioni creative proprie della musica [lettera i), comma 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017];
- ✓ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con la divulgazione della conoscenza della musica popolare, folk, patriottica e religiosa, attraverso sfilate e partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche [lettera f), comma 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017];
- ✓ realizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di inclusione sociale e di contrasto alla povertà educativa, facilitando e promuovendo l'accesso dei giovani alla propria scuola di musica e incentivando la collaborazione e lo scambio di idee ed esperienze tra persone appassionate alla musica [lettera d), comma 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017].

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Risorse umane per lo svolgimento delle attività

Art. 3 - Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Sede e durata

Art. 4 – L'Associazione CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE ha sede in Comune di Ponte dell'Olio (PC), Via Francesco Acerbi n.59. L'associazione può modificare l'indirizzo della propria sede legale oppure istituire sedi operative con determinazione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Soci

Art. 6 - Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni

anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa, stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che si esprime sull'ammissibilità entro 30 giorni. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. I nuovi soci dovranno sottoscrivere e osservare il presente statuto.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione può essere motivata da morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea in sede ordinaria su proposta del consiglio direttivo; in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri – in formato cartaceo o digitale – dovrà avvenire congiuntamente al Segretario e/o al Presidente, che saranno tenuti a fornire tutti i chiarimenti richiesti dal socio. Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Risorse economiche per lo svolgimento delle attività

Art. 7 - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale,

alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. Le entrate possono anche derivare dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Gli organi sociali

Art. 8 – Sono organi sociali:

- ✓ L'Assemblea dei Soci
- ✓ Il Consiglio Direttivo
- ✓ il Presidente

Art. 9 - L'Assemblea rappresenta l'organo di indirizzo dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea è convocata dal Presidente in forma scritta tramite lettera, email o messaggistica digitale, almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; può essere altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di

fusione, scissione o trasformazione. È inoltre convocata quando richiesto dalla maggioranza del consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 50% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea in seduta ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva gli eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- ✓ sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ✓ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ✓ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno dei Soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, con la presenza di un numero qualsiasi di Soci.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Le deliberazioni delle Assemblee dovranno risultare da regolare verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, nel caso si siano effettuate votazioni, anche da due scrutatori.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 10 – L'Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo, formato dal Presidente e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I candidati sono soci che hanno compiuto, al momento della votazione, il 18° anno d'età e che hanno dichiarato la disponibilità ad essere eletti, contrassegnando il loro nominativo e firmando a fianco del medesimo, su apposito elenco-riservato ai consiglieri-predisposto prima delle votazioni. La lista così formata deve avere un numero di nominativi uguale o maggiore a sette; nel caso sia costituita da un numero inferiore, occorrerà un periodo di riflessione di quindici giorni, durante il quale raggiungere il numero minimo di candidati. Trascorso tale periodo, senza aver raggiunto il numero minimo di sette candidati, proseguirà l'attività del consiglio in carica per un altro anno, al termine del quale si effettuerà una nuova consultazione elettorale. A parità di voti fra due o più candidati, si deciderà mediante ulteriore votazione scritta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera, email o messaggio digitale contenente l'ordine del giorno, inviato 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure a cadenza periodica secondo un calendario approvato dal consiglio stesso. L'adunanza può essere svolta anche in collegamento audio/video con le modalità e le condizioni previste per l'Assemblea. Il Consiglio direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente; incarica inoltre il Segretario ed affida ai soci, nel rispetto delle decisioni assembleari, lo svolgimento di incarichi e mansioni specifiche. È compito del Consiglio Direttivo promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- ✓ deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- ✓ predisporre le bozze del bilancio di esercizio documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- ✓ individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto
- ✓ alle attività di interesse generale;
- ✓ stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese
- ✓ effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- ✓ compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione

✓ dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Organi di controllo e revisione

Art. 11 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nominerà un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Potrà essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non potrà essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Eserciterà inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Disposizioni finali

Art. 12 - Tutte le cariche sociali sono gratuite

Art. 13 - L'Assemblea potrà discutere e approvare un Regolamento contenente dettagliate disposizioni, in applicazione alle norme del presente Statuto.

Art. 14 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla-Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



<AOO>AGEDP-PC</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>9409</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>15/02/2023</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 9409 e data 15/02/2023

3	283	03/02/2023	0,00	TGX23L000283000PG
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			200,00	
		EURO	200,00	
TGX				